



# COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 60/2013 del 30.11.2013

### SEDUTA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: Modifica deliberazione consiliare n. 41 del 21.9.2013, avente ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013”.**

L’anno **DUEMILATREDICI** addì **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 16:00 presso il Centro Civico Multifunzionale “Andrea Castellani” sito in Gargnano in Via Teatro n. 14. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Prima della trattazione del punto n. 3 all’ordine del giorno risultano:

Nome e Cognome	Carica ricoperta	Pres.	Ass.	Nome e Cognome	Carica ricoperta	Pres.	Ass.
Gianfranco Scarpetta	Sindaco		X	Bruno Bignotti	Consigliere		X
Fernanda Bertella	Vice-Sindaco	X		Giuseppe Caldera	Consigliere		X
Marco Mascher	Assessore	X		Michele Giambarda	Consigliere		X
Giacomo Villaretti	Assessore	X		Marcello Festa	Consigliere		X
Fiorenzo Razzi	Assessore	X		Fabiana Bonomini	Consigliere		X
Giovanni Albini	Assessore	X		Luciano Galloni	Consigliere		X
Rossella Bontempi	Consigliere	X		Davide Ardigò	Consigliere		X
Marino Piacenza	Consigliere	X		Mauro Bommartini	Consigliere	X	
Stefano Del Pozzo	Consigliere	X		<b>Totali</b>		<b>9</b>	<b>8</b>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Carmela Petrillo che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti e l’assenza del Sindaco, assume la presidenza il vice Sindaco signora Fernanda Bertella che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno.

Relazione sull'argomento l'assessore al bilancio signor Giovanni Albini.

Dopodiché,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con propria deliberazione n. 41/2013 del 21 settembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla determinazione, per l'anno 2013, delle aliquote e delle detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU), come di seguito riepilogate:

**ALIQUOTA DI BASE 0,9 PER CENTO**

**ALIQUOTA AGEVOLATA 0,83 PER CENTO**

per immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il comune di Gargnano è classificato quale comune montano).

**ALIQUOTA AGEVOLATA 0,5 PER CENTO**

per alloggi locati, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente presentare dichiarazione I.M.U.

**ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (massimo una per categoria C/2 - C/6 - C/7)**

**0,4 PER CENTO**

Come previsto dal regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto:

- da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nel registro AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) tenuto dal comune di Gargnano, a condizione che la stessa non risulti locata.

**SONO ESENTI i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli**, in quanto il Comune di Gargnano rientra nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani.

### **DETRAZIONI**

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

VISTO l'art. 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 che recita *“Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”*.

VISTO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 recante *“Disposizioni in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale”*, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 128 del 28 ottobre 2013, che, con particolare riferimento all'art. 1 stabilisce che, per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85 del 18 luglio 2013, ovvero:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

VISTO il D.L. n. 133 approvato in data odierna (30 novembre 2013), in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta sempre in data odierna (n. 281 – Serie Generale), recante *“Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia”*, che, con particolare riferimento all'art. 1 (commi 1, 2 e 5) recita:

comma 1

*“ 1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:*

- a) *gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;*
- b) *gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;*
- c) *gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;*
- d) *i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;*
- e) *i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.”*

comma 2

*“2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.”*

comma 3

*“5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.”*

VISTO l'art. 27, comma 8 della Legge. n. 448 del 28 dicembre 2001 il quale dispone che: *“il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

RICHIAMATO l'art. 8, comma 2, del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, che recita *“Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato prorogato al 30 novembre 2013.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2013, supplemento ordinario n. 78, con il quale sono state determinate le riduzioni delle risorse finanziarie a favore dei comuni per l'anno 2013, in applicazione dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012 (spending review).

RILEVATO che per quanto riguarda il Comune di Gargnano, la riduzione delle risorse finanziarie è determinata in € 168.305,18.

RITENUTO di far fronte alla riduzione delle risorse finanziarie disponibili mediante aumento dell'aliquota di base dell'I.M.U. dallo 0,9 per cento all'1,0 per cento, modificando,

conseguentemente, la propria deliberazione n. 41/2013 del 21 settembre 2013, con la quale venivano determinate le tariffe e le detrazioni dell'I.M.U. per l'anno 2013.

UDITI gli interventi dei consiglieri, registrati su supporto informatico depositato agli atti del Comune.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio competente e del responsabile del servizio economico-finanziario.

VISTO l'art. 42 del T.U.O.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, essendo 9 i presenti e 9 i votanti, espressi per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

- 1) **Di aumentare, per le motivazioni indicate in premessa, l'aliquota base dell'imposta municipale propria (I.M.U.), per l'anno 2013, dallo 0,9 per cento all'1,0 per cento, modificando, conseguentemente, la propria deliberazione n. 41/2013 del 21 settembre 2013, con la quale venivano determinate le tariffe e le detrazioni dell'I.M.U. per l'anno 2013.**
- 2) Di confermare le restanti aliquote e detrazioni determinate con la propria deliberazione n. 41/2013 sopra citata.
- 3) Di precisare che alla luce di quanto sopra deliberato, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, per l'anno 2013, sono le seguenti:

**ALIQUOTA DI BASE                    1,0 PER CENTO**

**ALIQUOTA AGEVOLATA   0,83 PER CENTO**

per immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il comune di Gargnano è classificato quale comune montano).

**ALIQUOTA AGEVOLATA   0,5 PER CENTO**

per alloggi locati, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente presentare dichiarazione I.M.U.

**ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (massimo una per categoria C/2 - C/6 - C/7)**

**0,4 PER CENTO**

Come previsto dal regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto:

- da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nel registro AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) tenuto dal comune di Gargnano, a condizione che la stessa non risulti locata.

**SONO ESENTI i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli**, in quanto il Comune di Gargnano rientra nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani.

### **DETRAZIONI**

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.
- 4) Di dare atto che le predette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1 gennaio 2013.
  - 5) Di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al relativo regolamento approvato con deliberazione n. 18/2012 del 29 maggio 2012 e modificato con deliberazione n. 40/2013 del 21 settembre 2013.
  - 6) Di pubblicare, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione tariffaria sul sito internet comunale ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013.

\* \* \*

### Successivamente,

Sentito il vice Sindaco il quale, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, propone di dichiarare immediatamente eseguibile il presente verbale di deliberazione, a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, essendo 9 i presenti e 9 i votanti, espressi per alzata di mano


### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto

Il vice Sindaco  
(Fernanda Bertella)



Il Segretario Comunale  
(dott.ssa Carmela Petrillo)



\*\*\*\*\*


**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune (art. 32, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 18.06.2009), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Gargnano, li 03 DIC 2013



L'Istruttore Direttivo  
(Sergio Dall'Aguidi)



\*\*\*\*\*

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Gargnano, li 03 DIC 2013



Il Segretario Comunale  
(dott.ssa Carmela Petrillo)



\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Gargnano, li \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*